

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 28 MAGGIO 2004

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo della restituzione |
|------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 1702 40 10 91 00 | S00 | EUR/100 kg di sostanza secca | 46,81 ⁽¹⁾ |
| 1702 60 10 90 00 | S00 | EUR/100 kg di sostanza secca | 46,81 ⁽¹⁾ |
| 1702 60 80 91 00 | S00 | EUR/100 kg di sostanza secca | 88,94 ⁽²⁾ |
| 1702 60 95 90 00 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4681 ⁽³⁾ |
| 1702 90 30 90 00 | S00 | EUR/100 kg di sostanza secca | 46,81 ⁽¹⁾ |
| 1702 90 60 90 00 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4681 ⁽³⁾ |
| 1702 90 71 90 00 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4681 ⁽³⁾ |
| 1702 90 99 99 00 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4681 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ |
| 2106 90 30 90 00 | S00 | EUR/100 kg di sostanza secca | 46,81 ⁽¹⁾ |
| 2106 90 59 90 00 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4681 ⁽³⁾ |

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).